

## **POLICY SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **RE LENDER S.P.A.**

#### **1. INTRODUZIONE**

RE-Lender S.p.A. (di seguito "**Società**") applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse (la "**Policy**") elaborata tenuto conto della natura, dimensioni e complessità della propria attività e delle circostanze di cui è, o dovrebbe, essere a conoscenza e che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività nonché dalle attività svolte dai c.d. "Soggetti Rilevanti", come *infra definiti*.

La presente Policy è stata redatta in linea con la normativa applicabile (in particolare, art. 8 del Regolamento (UE) 2020/1503 e Regolamento delegato 2022/2111) con l'obiettivo di disciplinare ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e/o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Società stessa, i suoi partecipanti al capitale, dirigenti, dipendenti o persone fisiche o giuridiche collegate agli stessi da un legame di controllo e il cliente (investitore od offerente) o tra clienti medesimi, al momento della prestazione di qualunque servizio.

Solo quando le suddette misure non dovessero risultare sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.

La Società considera l'eccessivo ricorso a tale procedura una carenza circa la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interesse e, ove rilevasse il verificarsi di tale circostanza, richiederà un'attenta valutazione da parte dei propri organi interni competenti al fine di esaminare l'introduzione di nuove misure e/o presidi o apportare modifiche a quelli in essere.

#### **2. MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

La Società garantisce un'efficiente gestione dei conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi di investitori e/o offerenti (di seguito, "**Clienti**").

La Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile:

1. non partecipa ad alcuna offerta presente sul Portale;
2. non accetta come titolari di progetti offerti sul portale medesimo nessuno dei seguenti soggetti:
  - a. i partecipanti al capitale della Società che detengono almeno il 20% del capitale azionario o dei diritti di voto;
  - b. i dirigenti o dipendenti della Società (nel seguito, congiuntamente al punto (a), i "Soggetti Rilevanti");
3. qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo come definito ai sensi dell'art. 4, par. 1, punto 35), lettera b), della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) <sup>(1)</sup> (nel seguito, i "Soggetti Collegati").

Nell'ipotesi in cui un Soggetto Rilevante o un Soggetto Collegato partecipi a una campagna presente sul portale, la Società comunicherà sul proprio sito web in maniera puntuale e completa il fatto che accetta tali soggetti come investitori e dovrà inoltre garantire che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle

informazioni. Di tali circostanze verrà, inoltre, fatta menzione nella documentazione di offerta relativa alla singola campagna.

### **3. PRESIDI**

La Società, già nella fase propedeutica alla pubblicazione di qualsiasi offerta sul portale, svolge in modo sistematico ogni più completa e opportuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse. Nell'effettuare tali valutazioni, la Società opera con la massima diligenza, correttezza e trasparenza al fine di:

- evitare qualsiasi conseguenza negativa con riguardo agli interessi dei Clienti;
- assicurare la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.

Ove la situazione di conflitto di interesse fosse individuata a seguito della pubblicazione di un'offerta sul portale, la Società ne darà immediata comunicazione agli investitori mediante informativa sul Portale. Inoltre, in tal caso il Consiglio di Amministrazione di RE-Lender S.p.a. procederà ad un'analisi della specifica situazione per verificare se il conflitto rappresenti un profilo di rischio tale da dover richiedere l'adozione di specifiche misure rimediali, oppure possa essere risolto in altro modo, garantendo sempre la massima tutela degli interessi degli investitori.

La Società accerta sempre l'eventuale presenza di Soggetti Rilevanti o Soggetti Collegati tra gli investitori al progetto.

In aggiunta, la Società:

1. previene e controlla lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, qualora lo scambio di tali informazioni possa danneggiare gli interessi di uno o più clienti;

2. garantisce la supervisione separata dei Soggetti Rilevanti le cui funzioni principali comportano la fornitura di servizi e lo svolgimento di attività per conto di clienti i cui interessi possono entrare in conflitto, o che comunque rappresentano interessi diversi che possono entrare in conflitto, compresi quelli della Società;

3. non prevede alcun legame diretto tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti impegnati principalmente in una determinata attività e la remunerazione o i ricavi generati da differenti Soggetti Rilevanti impegnati principalmente in un'altra attività, laddove possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività;

4. previene e/o limita l'esercizio di un'influenza inappropriata sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i servizi di crowdfunding;

5. impedisce e/o controlla il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di un Soggetto Rilevante in servizi di crowdfunding distinti, laddove tale coinvolgimento possa compromettere la corretta gestione dei conflitti di interesse.

#### **4. DOVERI DI INFORMATIVA**

Ove le procedure e misure di cui sopra non si rivelassero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di conflitti di interesse sia evitato, la Società fornirà, tramite il portale e nella documentazione relativa all'offerta, adeguata informativa ai clienti, indicando chiaramente la natura generale e/o le fonti dei conflitti rilevati, nonché le misure adottate per mitigare i relativi rischi.

Le suddette informazioni:

- sono fornite su un supporto durevole;
- sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, in modo da consentire a quest'ultimo di prendere una

decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

L'informativa in merito ai conflitti di interesse verrà effettuata in tempo utile per consentire ai clienti di prendere una decisione informata in merito al servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Essa comprenderà una descrizione specifica e chiara dei conflitti di interesse e dei rischi associati individuati dalla Società nel contesto dello specifico servizio prestato, tenendo conto della natura dei clienti a cui verrà fornita la comunicazione (in particolare, della loro qualifica di potenziali investitori sofisticati o non sofisticati).

#### **5. SEGNALAZIONE INTERNA DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

I Soggetti Rilevanti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al soggetto responsabile del controllo di conformità della Società (in quanto soggetto responsabile della tenuta del registro dei conflitti di interesse), il quale valuterà il comportamento da tenere.

Per quanto attiene il Consiglio di Amministrazione, la Società richiede ai propri amministratori di comunicare ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

#### **6. RUOLI E RESPONSABILITÀ**

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse e per rimediare ad eventuali carenze, curandone la verifica periodica al fine di assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

Gli amministratori attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal CdA e ne

curano costantemente l'adeguatezza. Assicurano inoltre che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutti gli interessati, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui a seguito di controllo sulla conformità delle norme sui conflitti di interesse, emergano delle violazioni e/o irregolarità, ne viene data comunicazione al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle necessarie misure correttive.

## **7. REVISIONE**

La presente Policy è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è sottoposta a revisione con periodicità almeno annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l'identificazione delle situazioni che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo della Società e dei servizi dalla stessa prestati e affinché sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati.

**La Società provvederà a rendere nota ai clienti la versione aggiornata della Policy sui conflitti di interesse pubblicandola sul Portale.**